

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 13
Adunanza 23 marzo 2004

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio della
Provincia il **21 APR. 2004**
Compresa nell'elenco trasmesso ai Copigruppo
Diventa esecutiva per decorrenza del termine,
ai sensi dell'art. 134, Co. 3, D. Lgs. 18/08/2000, n° 267

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CINZANO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 24 DEL 19/12/2003 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 363-83275/2004

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Funzionario Amministrativo
(Maria Grazia De Luca)

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA e GIOVANNI OLIVA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Cinzano risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 32-31869 del 24/01/1994;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 24 del 19/12/2003, il Progetto preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 13/02/2004 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Cinzano che risultano essere:

- popolazione: 310 abitanti nel 1971, 279 abitanti nel 1981, 308 abitanti nel 1991 e 331 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico sostanzialmente stabile nell'ultimo trentennio;
- superficie territoriale di 618 ettari di collina dei quali 40 hanno pendenze inferiori ai 5°, 496 pendenze comprese tra i 5° e i 20° (81% circa del territorio comunale) ed i

rimanenti 82 ettari hanno pendenza superiore ai 20°. Per quanto riguarda l'uso del suolo si evidenzia che 199 ettari sono interessati da "Aree boscate" e 41 sono adibiti a "Vigneti, Frutteti e Nocciolati";

- risulta compreso nel Circondario di "Torino", Sub-ambito "Area Chieri", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: non è compreso tra gli ambiti di valorizzazione produttiva;
- fa parte del "Patto Territoriale del Po" (insieme ad altri 8 comuni, alle associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali e agli enti più significativi del territorio) promosso dalla Città di Settimo Torinese;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla S.P. n. 97;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Rio di Valle Maggiore il cui tracciato è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 21 ettari di "frane quiescenti areali";
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia che sono presenti areali di frane attive e frane attive non perimetrate;
- tutela ambientale:
 - l'intero territorio comunale è classificato tra le *aree ad elevata qualità paesistico ambientale* (collina di Torino), per le quali l'art. 12 del P.T.R. prevede la redazione di un Piano Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, di competenza regionale;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati a:

- migliorare lo standard abitativo, attraverso la realizzazione di spazi necessari al reperimento di volumi tecnici, igienico-sanitari e tecnologici;
- incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche mediante lo sviluppo di servizi aggiuntivi quali complessi agrituristici e/o finalizzati ad attività private di interesse comune ed a riqualificare aree attualmente in parziale disuso;

rilevato che il Comune di Cinzano, con la deliberazione testè citata, propone, nello specifico, le seguenti modifiche cartografiche e normative al Piano Regolatore Generale Comunale vigente:

- la realizzazione di impianti sportivi privati, a stretto servizio delle residenze e legati da vincolo pertinenziale, nelle *aree di completamento e sostituzione "RC"*, nelle *aree*

- agricole "NR" (aziende agricole produttive esistenti e confermate) e nelle zone destinate ad attrezzature private di interesse pubblico "AP";
- la possibilità per i fabbricati esistenti nelle aree agricole "NR", oltre a quanto previsto dall'articolo n. 47 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.:
 - di procedere al recupero ai fini abitativi, agrituristici e per attività private di interesse comune a mezzo di semplice permesso di costruire, quando l'intervento comporti la realizzazione di unità immobiliari di superficie non superiore a mq 200. Nel caso di recupero contestuale di più unità immobiliari è fatto obbligo di Piano di Recupero;
 - consentire il recupero di tutti i volumi chiusi, ivi comprese le porzioni di fabbricato tamponate da almeno tre lati e provviste di copertura;
 - l'eventuale accorpamento del volume o della superficie ricavata dalla demolizione di tettoie e corpi di fabbrica isolati, al corpo principale, a seguito di redazione di Piano di Recupero;
 - la possibilità di ammettere ampliamenti non superiori al 20% dell'esistente, alla data di approvazione del P.R.G.C. vigente, della superficie utile netta della costruzione, al fine di realizzare nuove superfici a destinazione civile o della superficie coperta della costruzione rurale per la realizzazione di edifici tecnici, attrezzature ed infrastrutture (rimesse, magazzini, ricoveri per animali) al servizio del fabbricato principale;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29/03/2004;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 19/03/2004;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni, con le quali:

- con riferimento all'integrazione all'articolo 47 delle Norme Tecniche di Attuazione, la quale propone la possibilità di recupero ai fini abitativi di unità immobiliari di superficie non superiore a mq 200 e di altre strutture site in fabbricati esistenti si fa presente che:
 - la documentazione allegata alla Variante, non individua gli edifici interessati da tale opportunità, non consentendo di determinare l'entità dell'eventuale incremento della capacità insediativa, derivante dall'applicazione di quanto proposto dalla norma;

- il settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77 consente la possibilità di recupero di fabbricati sopra richiamata solo per quelli "... *dotati di opere di urbanizzazione primaria* ...". Tale condizione non è richiamata nell'integrazione normativa proposta all'art. 47 delle N.T.A.;
 - il territorio del Comune di Cinzano ricade nel sistema di aree di particolare pregio ambientale e paesistico "*Collina di Torino*", normato dall'art. 14.4 delle N.d.A. del P.T.C., nel quale è prevista la predisposizione di Piano Paesistico, a cura della Regione Piemonte e che fino all'adozione dei piani paesistici, in assenza di normativa specifica stabilita dal presente P.T.C., i P.R.G. dovranno contenere appositi approfondimenti per l'individuazione e la tutela dell'ambiente naturalistico e paesaggistico esistente, per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi;
 - si rileva che alla Variante, la quale propone anche la possibilità di nuove edificazioni, seppure contenute, sia di carattere residenziale che di servizio alla residenza, non risultano allegati studi ed approfondimenti di carattere geologico. Si ricorda che tali elaborati sono espressamente previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota tecnica esplicativa);
 - si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*".
- Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Cinzano, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in ulteriori possibili profili di illegittimità;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Cinzano, adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 19/12/2003, non presenta incompatibilità con le indicazioni formulate dal **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003** ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che con separato provvedimento, al quale si rimanda, vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Cinzano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso